

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Doc. LXXIII-bis  
n. 3**

## ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 marzo 2023)

*(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**Presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**

(FITTO)

\_\_\_\_\_  
**Comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2023**  
\_\_\_\_\_

## ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

### ***1) Classificazione per settore e materia***

AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI PUBBLICI  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI  
FISCALITA' E DOGANE  
ENERGIA  
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
MERCATO INTERNO  
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA  
POLITICHE DI COESIONE  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI  
TUTELA DEI DATI PERSONALI

### ***2) Classificazione per settore e materia***

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
AFFARI ESTERI  
AFFARI INTERNI  
AGRICOLTURA

AMBIENTE  
APPALTI  
COMUNICAZIONI  
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO  
ENERGIA  
FISCALITA' E DOGANE  
GIUSTIZIA  
LAVORO E AFFARI SOCIALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO  
PESCA  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI

***3) Classificazione per Amministrazione capofila***

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE  
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
MINISTERO DELLA CULTURA  
MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI  
MINISTERO DEL TURISMO  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEE  
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(gennaio-marzo 2023)*

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE****3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

**3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta**

<b>REGIME LINGUISTICO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<b><u>C-623/20 P</u></b> <b><u>COMMISSIONE/</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  16-feb-23	Regime linguistico – Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori nel settore dell'audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del	<b>1) L'impugnazione è respinta.</b> <b>2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE UE DEL 9

	concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto	SETTEMBRE 2020, ITALIA/COMMISSIONE (T-437/16) - MEDIANTE LA QUALE TALE GIUDICE HA ANNULLATO IL BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/322/16 - RESPINTA
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<b><u>C-635/20 P</u></b> <b><u>COMMISSIONE/</u></b> <b><u>ITALIA e</u></b> <b><u>SPAGNA</u></b>  16-feb-23	Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di investigatori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 –	<b>1) L’impugnazione è respinta.</b> <b>2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica italiana.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE UE DEL 9 SETTEMBRE 2020, SPAGNA E ITALIA/COMMISSIONE (T-401/16 E T-443/16) - MEDIANTE LA QUALE TALE GIUDICE HA ANNULLATO IL BANDO RELATIVO AI CONCORSI GENERALI EPSO/AD/323/16 ED EPSO/AD/324/16 - RESPINTA

	Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto	
--	--	--

#### 4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><u><b>C-53/22</b></u> <u><b>ITALIA</b></u></p> <p><u><b>TAR LOMBARDIA</b></u></p> <p>9-feb-23</p>	Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Accesso alle procedure di ricorso – Grave illecito professionale a causa di un accordo anticompetitivo – Altro operatore definitivamente escluso dalla partecipazione alla	<p><b>L’art. 1.3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non consente a un operatore, al quale sia impedito di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il motivo che egli non soddisfa una delle condizioni di partecipazione previste dal</b></p>

	procedura di appalto in questione in assenza dei requisiti minimi richiesti	<p><b>bando di gara di cui trattasi, e il cui ricorso contro l'inclusione di tale condizione in detto bando di gara sia stato respinto con una decisione passata in giudicato, di contestare il rifiuto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata di annullare la decisione di aggiudicazione di tale appalto pubblico a seguito della conferma, con decisione giurisdizionale, che tanto l'aggiudicatario quanto tutti gli altri offerenti avevano partecipato a un accordo costitutivo di una violazione delle regole di concorrenza nello stesso settore interessato dalla procedura di aggiudicazione di detto appalto pubblico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-339/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>16-mar-23</p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva (UE) 2018/1972 – Articolo 13 – Condizioni apposte all'autorizzazione generale – Allegato I, parte A, punto 4 – Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali – Articolo 3 – Obiettivi generali –</p>	<p><b>L'articolo 13, letto alla luce dell'articolo 3, e l'allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale</b></p>



	<p>Normativa nazionale in materia di rimborso dei costi connessi alle attività d'intercettazione imposte agli operatori di telecomunicazione dalle autorità giudiziarie – Assenza di meccanismi di rimborso integrale – Principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza</p>	<p><b>normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>CONCORRENZA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-680/20</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b>  19-gen-23</p>	<p>Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Posizione dominante – Imputazione al produttore dei comportamenti dei suoi distributori – Esistenza di vincoli contrattuali tra il produttore e i distributori – Nozione di “unità economica” – Ambito di applicazione – Sfruttamento abusivo – Clausola di esclusiva – Necessità di dimostrare gli effetti sul mercato</p>	<p><b>1) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest'ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori.</b></p> <p><b>2) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un'autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall'impresa in</b></p>

		<p>posizione dominante riguardo all'inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. Il ricorso al criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» ha carattere facoltativo. Tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall'impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><u><b>C-5/22</b></u> <u><b>ITALIA</b></u></p> <p style="text-align: center;"><u><b>CONSIGLIO DI</b></u> <u><b>STATO</b></u></p> <p style="text-align: center;">30-mar-23</p>	<p>Mercato interno dell'elettricità – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 37 – Allegato I – Compiti e poteri dell'autorità di regolazione nazionale – Tutela dei consumatori – Costi di gestione amministrativa – Potere dell'autorità di regolazione nazionale di ordinare la restituzione delle somme versate dai clienti finali in applicazione</p>	<p>L'articolo 37, paragrafo 1, lettere i) ed n), e paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, nonché l'allegato I della direttiva 2009/72, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p><b>essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all'autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale</b></p>

	di clausole contrattuali sanzionate da tale autorità	<p><b>considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l'ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>FONDI STRUTTURALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-31/21</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p style="text-align: center;">2-mar-23</p>	<p>Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale</p>	<p><b>1) Il punto 2.1 della norma n. 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, come modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente al beneficiario finale di un finanziamento per la costruzione di un immobile, che abbia realizzato quest'ultima con mezzi propri, di comprovare le spese sostenute mediante la produzione di documenti diversi da quelli espressamente menzionati da tale disposizione.</b></p> <p><b>2) Il punto 2.1 della norma n. 1 dell'allegato del regolamento n. 1685/2000, come modificato dal regolamento n. 448/2004, deve essere interpretato nel senso che:</b></p>

		<p>per quanto riguarda il beneficiario finale di un finanziamento per la costruzione di un immobile, che abbia realizzato quest'ultima con mezzi propri, un libretto delle misure e un registro di contabilità possono essere qualificati come «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente», ai sensi di tale disposizione, solo se, in considerazione del loro contenuto concreto e delle norme nazionali pertinenti, tali documenti sono idonei a provare l'effettività delle spese sostenute da detto beneficiario finale, fornendo un quadro fedele e preciso di queste ultime.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-517/20</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>TRIBUNALE DI</u></b> <b><u>ASCOLI</u></b></p> <p style="text-align: center;">16-mar-23</p>	<p>Articoli 49 e 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Proroga delle concessioni già attribuite – Regularizzazione dei centri di trasmissione dati esercenti questa attività in assenza di concessione e di licenza di polizia – Proroga dei diritti sorti da tale regularizzazione – Termine</p>	<p><b>Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo e dei diritti derivanti dalla regularizzazione della situazione dei centri di trasmissione dati che già esercitavano, ad una certa data, attività di raccolta di scommesse a favore di allibratori esteri non titolari di una concessione e di una licenza di polizia, se e in quanto tale proroga, che può essere giustificata segnatamente da motivi imperativi di interesse generale come l'obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori di tale settore al fine di garantire la protezione dei consumatori, non sia idonea a garantire la realizzazione di tale</b></p>

	ristretto	<p><b>obiettivo o vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	-----------	---

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><b><u>C-375/21</u></b> <b><u>BULGARIA</u></b></p> <p>9-mar-23</p>	<p>Ambiente – Qualità dell'aria ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Articoli 13 e 23 – Valori limite per la protezione della salute umana – Superamento – Piano per la qualità dell'aria – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio di una centrale termoelettrica – Valori limite di emissione – Articolo 15, paragrafo 4 – Domanda di deroga diretta alla fissazione di valori limite di emissione meno severi – Eventi inquinanti di rilievo – Articolo 18 – Rispetto delle norme di qualità</p>	<p><b>L'art. 15.4 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in combinato disposto con l'articolo 18 di quest'ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>nell'esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto art. 15.4, l'autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all'inquinamento, compreso l'effetto cumulativo con altre fonti dell'inquinante interessato nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell'aria elaborato per la zona o l'agglomerato di cui trattasi ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50, deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori</b></p>

	<p>ambientale – Obblighi dell'autorità competente –</p>	<p><b>limite legali di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>CONCORRENZA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><b><u>C-57/21</u></b> <b><u>REP. CECA</u></b></p> <p>12-gen-23</p>	<p>Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 5 e 6 – Divulgazione di prove – Prove contenute nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza – Procedimento pendente dinanzi alla Commissione europea relativo a una violazione di regole della</p>	<p><b>1) L'art. 5.1 della direttiva 2014/104/UE, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un giudice nazionale ordini la divulgazione di prove ai fini di un procedimento nazionale avviato dinanzi a sé e vertente su un'azione di risarcimento danni relativa a un'infrazione al diritto della concorrenza, sebbene un procedimento relativo a tale infrazione sia pendente dinanzi alla Commissione europea, ai fini dell'adozione di una decisione in applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, e abbia</b></p>

	<p>concorrenza – Procedimento nazionale avente ad oggetto una domanda di risarcimento relativo alla medesima violazione – Condizioni relative alla divulgazione delle prove</p>	<p><b>condotto il giudice nazionale a sospendere il procedimento al suo cospetto. Il giudice nazionale deve tuttavia accertarsi che la divulgazione delle prove richiesta in tale fase del procedimento, che deve soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/104, non ecceda quanto è necessario in relazione alla domanda di risarcimento di cui è investito.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><u><b>C-449/21</b></u> <u><b>FRANCIA</b></u></p> <p>16-mar-23</p>	<p>Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 21, paragrafo 1 – Applicazione esclusiva di tale regolamento alle operazioni rientranti nella nozione di “concentrazione” – Portata – Operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria, che è inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto di uno Stato membro e che non è stata oggetto di un rinvio alla Commissione europea – Controllo</p>	<p><b>L’art. 21.1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un’operazione di concentrazione tra imprese, priva di dimensione comunitaria, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, che sia inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto nazionale e che non abbia dato luogo a un rinvio alla Commissione europea a norma dell’articolo 22 di detto regolamento, sia considerata da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro come costitutiva di un abuso di posizione dominante, vietato dall’articolo 102 TFUE, tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p>

	da parte delle autorità garanti della concorrenza di tale Stato membro di una siffatta operazione alla luce dell'articolo 102 TFUE – Ammissibilità	SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-394/21</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b></p> <p>2-mar-23</p>	<p>Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Regolamento (UE) 2019/943 – Articolo 1, lettere b) e c), e articolo 3 – Principi relativi al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Articolo 5, paragrafo 1 – Gestore del mercato elettrico designato – Monopolio nazionale legale per i servizi di negoziazione del giorno prima e infragiornalieri – Normativa nazionale che istituisce un monopolio per la negoziazione all'ingrosso dell'energia elettrica a breve, a medio e a lungo termine</p>	<p><b>Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica, in particolare l'articolo 1, lettere b) e c), l'articolo 2, punto 40, e l'articolo 3 dello stesso, in combinato disposto con la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>non osta a una normativa di uno Stato membro in base alla quale viene mantenuto un monopolio nazionale legale dei servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda i mercati all'ingrosso del giorno prima e infragiornalieri, qualora tale monopolio esistesse già in detto Stato membro al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, conformemente all'articolo 5 dello stesso;</b></li> <li>– <b>non osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale viene mantenuto un monopolio nazionale legale dei</b></li> </ul>



		<p><b>servizi di intermediazione per le offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica che riguarda il mercato all'ingrosso a termine, dovendo la conformità di una siffatta normativa al diritto dell'Unione essere vagliata alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto primario di quest'ultimo.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>FISCALITA'</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-695/20</u></b> <b><u>REGNO UNITO</u></b></p> <p>28-feb-23</p>	<p>Potere di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 28 e 397 – Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi – Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 9 bis – Presunzione – Validità</p>	<p><b>Dall'esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'art. 9 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, alla luce degli articoli 28 e 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, nonché dell'art. 291.2 TFUE.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</b></p>

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<p><b><u>C-412/21</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b></p> <p>23-mar-23</p>	<p>Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa – Provvedimenti di sospensione in successione – Natura penale – Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della presunzione d’innocenza – Principio del ne bis in idem – Proporzionalità</p>	<p>RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p> <p>1) <b>L’art. 48.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa possa essere sospesa in forza di un provvedimento amministrativo, fino all’esito di un procedimento penale, per il solo motivo che il titolare di tale autorizzazione ha acquisito lo status di imputato nell’ambito di tale procedimento penale, qualora tale sospensione costituisca una sanzione di natura penale.</b></p> <p>2) <b>L’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’irrogazione di una sanzione di natura penale, in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>la possibilità di cumulare tali due sanzioni sia prevista dalla legge;</b></li><li>– <b>la normativa nazionale non consenta di perseguire e di sanzionare gli stessi fatti a titolo dello stesso illecito o al fine di perseguire lo stesso obiettivo, ma preveda unicamente la possibilità di un cumulo dei procedimenti e delle sanzioni a titolo di normative diverse;</b></li><li>– <b>tali procedimenti e tali sanzioni tendano a finalità complementari e abbiano per oggetto, eventualmente, aspetti</b></li></ul>

		<p><b>diversi del medesimo comportamento illecito in questione;</b></p> <p><b>– esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni nonché il coordinamento tra le diverse autorità, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo e che la sanzione eventualmente inflitta in occasione del primo procedimento sul piano cronologico sia stata presa in considerazione al momento della valutazione della seconda sanzione, di modo che gli oneri derivanti, a carico degli interessati, da un cumulo del genere siano limitati a quanto strettamente necessario e che il complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità degli illeciti commessi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<p><b><u>C-323/21</u></b> <b><u>C-324/21</u></b> <b><u>C-325/21</u></b></p>	<p>Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione</p>	<p><b>1) Gli articoli 23 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, devono essere</b></p>

<p><b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>12-gen-23</p>	<p>internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l'esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d'invocare il trasferimento di competenza per l'esame della domanda</p>	<p><b>interpretati nel senso che: quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all'accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro, purché detta competenza non sia stata trasferita al suddetto terzo Stato membro a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23.</b></p> <p><b>A seguito di un siffatto trasferimento di detta competenza, lo Stato membro in cui si trova il medesimo interessato non può procedere al trasferimento di quest'ultimo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento in parola, presentare una richiesta di ripresa in carico a quest'ultimo Stato membro.</b></p> <p><b>2) L'art. 27.1 del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, nonché l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di avvalersi del fatto che la competenza a</b></p>
---	--	---

		<p>esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, previsto all'art. 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, al secondo di detti Stati membri.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<p><b><u>C-78/21</u></b> <b><u>LETTONIA</u></b></p> <p>2-mar-23</p>	<p>Articoli 56 e 63 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Misura nazionale che obbliga un ente creditizio a porre fine ai rapporti d'affari o a non avviare più siffatti rapporti con stranieri – Restrizione – Articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Giustificazione – Direttiva (UE) 2015/849 – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo – Proporzionalità</p>	<p><b>1) I prestiti e i crediti finanziari, nonché le operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari, in particolare enti creditizi, costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'art. 63.1 TFUE.</b></p> <p><b>2) L'art. 56.1 e l'art. 63.1 TFUE devono essere interpretati nel senso che una misura amministrativa con cui l'autorità competente di uno Stato membro, da un lato, vieta a un ente creditizio di avviare rapporti d'affari con qualsiasi persona fisica o giuridica la quale non abbia alcun legame con lo Stato membro in cui ha sede tale ente e la quale presenti un volume mensile del credito superiore a un determinato importo, nonché, dall'altro, obbliga detto ente a porre fine a siffatti rapporti d'affari qualora siano stati avviati dopo l'adozione di tale misura, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi della prima di tali disposizioni e una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi della seconda di dette disposizioni.</b></p>

**3) L'art. 56.1 e l'art. 63.1 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una misura amministrativa con cui l'autorità competente di uno Stato membro, da un lato, vieta ad un ente creditizio di avviare rapporti d'affari con qualsiasi persona fisica che non abbia alcun legame con lo Stato membro in cui ha sede tale ente e presenti un volume mensile del credito superiore a EUR 15 000, o con qualsiasi persona giuridica la cui attività economica non abbia alcun legame con tale Stato membro e il cui volume mensile del credito sia superiore a EUR 50 000, nonché, dall'altro, obbliga detto ente a porre fine a siffatti rapporti d'affari qualora siano stati avviati dopo l'adozione di tale misura, purché detta misura amministrativa, in primo luogo, sia giustificata dall'obiettivo di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o in quanto misura necessaria per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali nel settore della vigilanza prudenziale sugli istituti finanziari oppure in quanto misura giustificata da motivi di ordine pubblico di cui all'art. 65.1, lettera b), TFUE, in secondo luogo, sia idonea a garantire la realizzazione di tali obiettivi, in terzo luogo, non ecceda quanto necessario per conseguirli e, in quarto luogo, non pregiudichi eccessivamente i diritti e gli interessi tutelati ai sensi degli artt. 56 e 63 TFUE, di cui godono l'ente creditizio in questione e i suoi clienti.**

**VALUTAZIONE:  
SENTENZA CONFORME  
RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL  
GOVERNO ITALIANO**

**RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<p><b><u>C-147/21</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>19-gen-23</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità</p>	<p><b>1) L’articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>esso osta ad una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista dall’articolo citato, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento;</b></li> <li>– <b>e non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento;</b></li> </ul> <p><b>2) Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>essi non ostano ad una normativa nazionale che vieti talune</b></li> </ul>

**pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all'allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell'ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;**

**– e non ostano ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all'allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all'allegato V del medesimo regolamento, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell'ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.**

**VALUTAZIONE:  
SENTENZA CONFORME  
RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL  
GOVERNO ITALIANO**



## SALUTE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><b><u>C-495/21</u></b>  <b><u>C-496/21</u></b>  <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>19-gen-23</p>	<p>Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Definizione della nozione di “medicinale” – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale”</p>	<p>1) L’art. 2.2 della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che: esso si applica non solo ai «medicinali per funzione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata, ma anche ai «medicinali per presentazione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera a), della stessa direttiva.</p> <p>2) L’art. 1.2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE, nonché l’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>quando il principale meccanismo di azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, tale prodotto non può rientrare né nella definizione della nozione di «dispositivo medico», ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, né in quella di «medicinale per funzione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27. Spetta ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se siano soddisfatti i requisiti relativi alla definizione della nozione di «medicinale per presentazione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.</p>

		<b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</b>
<b><u>C-469/21</u> <u>SPAGNA</u></b>  26-gen-23	Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione –normativo applicabile – Classificazione come “dispositivo medico” o come “medicinale”	<b>1) Il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, e in particolare gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale diretta alla creazione di un'interfaccia, quale strumento di accesso all'archivio nazionale, detenuta e gestita dalle autorità pubbliche.</b>  <b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<b><u>C-208/21</u> <u>POLONIA</u></b>	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile	<b>1) L'art. 3.1 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: può costituire una «pratica commerciale sleale», ai</b>

2-feb-23	delle clausole contrattuali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articolo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 7 – Omissione ingannevole – Articolo 13 – Sanzioni – Contratti di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegati a fondi di investimento, detti “unit-linked” – Informazioni sulla natura e sulla struttura del prodotto assicurativo, nonché sui rischi connessi a tale prodotto – Contratti tipo ingannevoli – Soggetto responsabile – Conseguenze giuridiche	<p><b>sensi di tale disposizione, la redazione, da parte di un’impresa di assicurazione, di un contratto collettivo tipo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento che non consente al consumatore che aderisce a tale contratto collettivo su proposta di una seconda impresa, contraente dell’assicurazione, di comprendere la natura e la struttura del prodotto assicurativo proposto nonché i rischi che vi sono connessi, e che tale impresa di assicurazione deve essere ritenuta responsabile di detta pratica commerciale sleale.</b></p> <p><b>2) L’art. 3.2 della direttiva 2005/29, in combinato disposto con l’articolo 13 della medesima, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a un’interpretazione del diritto nazionale che conferisce al consumatore che ha stipulato un contratto a causa di una pratica commerciale sleale di un professionista il diritto di chiedere l’annullamento di tale contratto.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><b><u>C-555/21</u></b> <b><u>AUSTRIA</u></b></p> <p>9-feb-23</p>	Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato – Diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, che riguarda	<b>L’art. 25.1 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito,</b>

	<p>gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – Articolo 4, punto 13 – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Costi che non dipendono dalla durata del contratto</p>	<p><b>in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO AUSTRIACO, LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>TUTELA DATI PERSONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<p><b><u>C-132/21</u></b> <b><u>UNGHERIA</u></b></p> <p>12-gen-23</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli da 77 a 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione – Autonomia procedurale – Efficacia delle norme di protezione stabilite da tale regolamento – Applicazione coerente ed omogenea di tali norme nell’insieme dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p><b>L’art. 77.1, l’art. 78.1 e l’art. 79.1 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, da tale art. 77.1 e da tale art. 78.1 nonché, dall’altro, da tale art. 79.1. Spetta agli Stati membri, in linea con il principio dell’autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l’efficacia della protezione dei diritti garantiti da tale regolamento, l’applicazione coerente ed omogenea delle disposizioni dello stesso nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, come sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME</p>

		RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><b><u>C-154/21</u></b> <b><u>AUSTRIA</u></b></p> <p>12-gen-23</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Diritto di accesso dell'interessato ai propri dati – Informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali – Limitazioni</p>	<p><b>L'art. 15.1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano, previsto da tale disposizione, implica, qualora tali dati siano stati o saranno comunicati a destinatari, l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire a detto interessato l'identità stessa di tali destinatari, a meno che sia impossibile identificare detti destinatari o che il suddetto titolare del trattamento dimostri che le richieste di accesso dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell'art. 12.5 del regolamento 2016/679, nel qual caso il titolare del trattamento può indicare a detto interessato unicamente le categorie di destinatari di cui trattasi.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> <b>SENTENZA CONFORME</b> <b>RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</b></p>

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della Corte (Grande Sezione)
<p><b><u>C-688/21</u></b> <b><u>FRANCIA</u></b></p> <p>7-feb-23</p>	<p>Ambiente – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Allegato I B, punto 1 – Ambito di applicazione – Esenzioni – Tecniche o metodi di modificazione genetica utilizzati convenzionalmente con una lunga tradizione di sicurezza – Mutagenesi casuale in vitro</p>	<p><b>L'art. 3.1 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa, deve essere interpretato nel senso che: gli organismi ottenuti mediante l'applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi fondati su modalità di modificazione, da parte dell'agente mutageno, del materiale genetico dell'organismo interessato che siano le stesse di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ma che differiscono da tali seconda tecnica o secondo metodo di mutagenesi per altre caratteristiche, sono, in linea di principio, esclusi dalla deroga di cui alla disposizione in questione, a condizione che sia accertato che dette caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell'organismo di cui trattasi diverse, per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano, da quelle risultanti dall'applicazione della suddetta seconda tecnica o del suddetto secondo metodo di mutagenesi. Tuttavia, gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano, in quanto tali, che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante</b></p>

		<b>L'applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni.</b>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>
<p><b><u>C-158/21</u></b> <b><u>SPAGNA</u></b></p> <p>31-gen-23</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione-quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell'autorità giudiziaria emittente – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di accesso a un giudice precostituito per legge – Possibilità di emettere un nuovo mandato d'arresto europeo riguardante uno stesso individuo</p>	<p><b>1) La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che:</b></p> <p><b>un'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell'Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.</b></p> <p><b>2) L'art. 1, paragrafi 1 e 2, e l'art. 6.1 della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che:</b></p> <p><b>l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può verificare se un</b></p>

mandato d'arresto europeo sia stato emesso da un'autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l'esecuzione di tale mandato d'arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie.

3) L'art. 1.3 della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest'ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che,

– da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e,

– dall'altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli



elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d'arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d'arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l'organo giurisdizionale verosimilmente chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine.

La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell'autorità giudiziaria emittente e il mandato d'arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un'importanza decisiva al riguardo.

4) L'art. 1.3 della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l'esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire tale mandato d'arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema

		<p>giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona.</p> <p>5) L'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest'ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all'autorità giudiziaria emittente informazioni complementari.</p> <p>6) La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta all'emissione di diversi mandati d'arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l'esecuzione di un primo mandato d'arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l'esecuzione di un nuovo mandato d'arresto europeo non comporti una violazione dell'art. 1.3 della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l'emissione di quest'ultimo mandato d'arresto europeo abbia carattere proporzionato.</p>
<b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b>

<p style="text-align: center;"><b><u>C-100/21</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p style="text-align: center;">21-mar-23</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo del risarcimento – Principio di effettività – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico</p>	<p><b>1) L’art. 18.1, l’art. 26.1, e l’art. 46 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), come modificata dal regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, in combinato disposto con l’art. 5.2 del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, devono essere interpretati nel senso che: essi tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore di quest’ultimo qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi di quest’ultima disposizione.</b></p> <p><b>2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di disposizioni di tale diritto in materia, spetta al diritto dello Stato membro interessato determinare le norme relative al risarcimento del danno effettivamente causato all’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi dell’art. 5.2, del regolamento n. 715/2007, purché tale risarcimento sia adeguato al danno subito.</b></p>
---	--	--

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani*  
(gennaio-marzo 2023)

**AMBIENTE**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-713/22</b>	<b>ITALIA Corte Suprema di Cassazione (notifica CGUE 25/02/2023)</b>	<b>AMBIENTE/GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI- Società di capitali - Progetto di scissione - Responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c. - Elementi del passivo con destinazione non desumibile dal progetto - Responsabilità per danno ambientale - Conseguenze dannose non determinabili al momento della scissione e verificatesi dopo la stessa - Inclusione tra gli elementi del passivo - Interpretazione dell'art. 3 della VI Direttiva 82/8912/CEE del Consiglio -basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (<i>Dubbio se il diritto euro-unionale osti alla interpretazione di una norma nazionale che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale "elemento del passivo" non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesi dopo la scissione, di condotte (commisive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili</i>)</b>
<b>FISCALITA' E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>

<p><b>C-770/22</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>Commissione Tributaria Provinciale di Genova</b> <b>(notifica CGUE 9/02/2023)</b></p>	<p><b>Violazioni di obbligazioni doganali- Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni- Annullamento di atti impositivi relativi a risorse proprie dell'Unione Europea sulla base di sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali immediatamente esecutive- Interpretazione degli artt. 43, 44 e 45 regolamento CE 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali che abbiano l'effetto di annullare in toto ovvero in parte qua gli atti impositivi relativi a risorse proprie dell'Unione Europea)</b></p>
<p><b>C-37/23</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>Corte Suprema di Cassazione</b> <b>(notifica CGUE 7/03/2023)</b></p>	<p><b>Iva- Rimborso pari al 60 % degli importi versati nel periodo ricompreso tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al sisma verificatosi in territorio abruzzese- Interpretazione principi dichiarati nell'ordinanza Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile srl, in C-82/14, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Italia, in C-132/06 (Dubbio se il diritto UE osti ad una disposizione normativa, che consente ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009)</b></p>
<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p>		
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Giudice del rinvio</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>
<p><b>C-41/23</b></p>	<p><b>ITALIA</b> <b>Consiglio di Stato</b> <b>(notifica CGUE 21/03/2013)</b></p>	<p><b>Magistrati onorari- Diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali-Rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari- Reiterazione in assenza di sanzioni effettive e dissuasive- Interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'U.E. una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela di previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Dubbio se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, in forza della quale</b></p>

*il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato)*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-747/22</b>	<b>ITALIA Tribunale di Bergamo (notifica CGUE 7/02/2023)</b>	<b>Reddito di cittadinanza- Requisiti di accesso -Residenza decennale e continuità negli ultimi due anni – False dichiarazioni relative alla residenza-Revoca del reddito- Disparità di trattamento-</b> Interpretazione degli articoli 26 e 29 della Direttiva Ue 2011/95, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( <i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una normativa nazionale che prevede la residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro e all'inserimento sociale come il reddito di cittadinanza</i> )

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-728/22 C-729/22 C-730/22</b>	<b>ITALIA (Consiglio di Stato) (notifica CGUE 1/02/2023)</b>	<b>Concessioni amministrative - Giochi e scommesse - Concessioni di gestione del gioco Bingo - Potere di modifica unilaterale delle concessioni di gioco in caso di proroga tecnica –</b> Interpretazione della direttiva 2014/23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione nonché delle norme del TFUE che tutelano sia la libertà di stabilimento, che importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio (art. 49), sia la libertà di prestazione di servizi (art. 56) ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria, rispetto alla direttiva 2014/23 ove ritenuta applicabile e rispetto alle libertà europee di stabilimento e di impresa, della normativa nazionale che prevede, durante</i>

		<i>la cd. “proroga tecnica” rinnovata nel settore delle concessioni di gioco, la possibilità di incidere sui rapporti in corso, con l’introduzione dell’obbligo di pagamento di canoni concessori, originariamente non dovuti, determinati in misura fissa per tutti i concessionari a prescindere dal fatturato, nonché l’introduzione di ulteriori vincoli come il divieto di trasferimento dei locali e l’accettazione della proroga medesima, quale condizione per partecipazione alla successiva procedura per la riattribuzione delle concessioni)</i>
<b>C-16/23</b>	<b>ITALIA Tar per la Liguria (notifica CGUE 28/02/2023)</b>	<b>Monopoli fiscali e regole di concorrenza– Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Autorizzazione di punti vendita di tabacchi lavorati –</b> Interpretazione degli artt. 49, 56 e 106.2 TFUE nonché dell’art. 15 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ( <i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale che fissi restrizioni all’autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco in funzione di una distanza geografica minima tra prestatori e della popolazione residente, senza consentire all’Autorità pubblica competente di valutare altre circostanze di fatto oggettive, come l’afflusso turistico, che, pur in mancanza dei suddetti requisiti, dimostrino nel caso concreto la sussistenza di un’esigenza di servizio)</i> )

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Affari economici e finanziari (15 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	28/01/2020
<b>2021_0057</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022*  <i>*la procedura è stata archiviata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023</i>
<b>2021_0058</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2021



***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE				
<b>2021_0271</b>	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021*  <b><i>*la procedura è stata archiviata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023</i></b>
<b>2021_0273</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE				
<b>2021_0274</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2021_0275</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

***Procedure d'infragione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari				
<b>2021_0449</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022
<b>2021_0451</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
<b>2021_2170</b>	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del		Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati	FISMA			
<b>2021_4037</b>	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	09/06/2021  <i>* la procedura è stata aggravata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023 con l'adozione di un parere motivato</i>
<b>2022_0109</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2022

***Procedure d'infragione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	ripresa dalla crisi COVID-19				
<b>2022_0310</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2022
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2022_2218</b>	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo.				
--	---	--	--	--	--

***Affari esteri (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione  <b>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".</b>	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

2021_2243	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/12/2021
-----------	---	-------	--------------------------------	-----------------------------	------------

***Affari interni (4 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2021_2180</b>	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2022_2006</b>	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2022

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994				
<b>2022_2122</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023

***Agricoltura (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>D. Decisione</b>
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018



***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2015_2174</b> C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	05/09/2019
------------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------	------------------------	------------

***Ambiente (16 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2077</b> C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
<b>2004_2034</b> C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	trattamento delle acque reflue urbane				
<b>2011_2215</b> C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
<b>2013_2022</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018* <b>*la procedura è stata archiviata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023</b>
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	10/11/2020

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	dei valori limite di PM10 in Italia				
<b>2015_2043</b> C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2181</b>	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2020_2299</b>	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5				
<b>2021_2028</b>	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
<b>2021_2016</b> C-193/23	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	23/03/2023

***Contratti pubblici (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_4011</b> C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	23/09/2021

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Livorno				
<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022

***Concorrenza e aiuti di Stato (6 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2201</b>	Mancato recupero degli aiuti	COMP	Violazione diritto	Messa in mora	21/11/2012

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C- 303/09	concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)		dell'Unione	art. 260 TFUE	
<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2014_2140</b> C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	12/03/2020
<b>2021_0121</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Energia (5 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_2044</b> C-774/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 260 TFUE	19/05/2022
<b>2020_2131</b>	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/05/2020
<b>2020_2266</b>	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2021_0059</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021
<b>2021_0266</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

***Fiscalità e dogane (5 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2014_4075</b>	Normativa italiana relativa	TAXUD	Violazione diritto	Ricorso	07/05/2021



***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C-303/21	all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia		dell'Unione	art. 258 TFUE	
<b>2018_2054</b> C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	23/09/2021
<b>2021_0447</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
<b>2023_0023</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	cooperazione amministrativa nel settore fiscale				
--	---	--	--	--	--

***Giustizia (5 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2016_4081</b>	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022
<b>2018_2335</b>	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2020_2278</b>	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
<b>2021_0055</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021
<b>2022_0106</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	15/02/2023

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

***Lavoro e affari sociali (7 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019*  <i>*la procedura è stata aggravata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023 con l'adozione di un parere motivato</i>
<b>2020_0066</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE				
<b>2021_2059</b>	Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	26/01/2023

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	informazione del mercato interno "regolamento IMI"				
<b>2021_4055</b>	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2022_4024</b>	Violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2022_4113</b>	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Libera prestazione dei servizi e stabilimento (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_2374</b>	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.		Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019
<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Salute (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2125</b> C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	11/03/2022
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

***Trasporti (8 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015



***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 marzo 2023***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2019_2279</b>	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	03/12/2020
<b>2020_4051</b>	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
<b>2020_2318</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
<b>2021_2223</b>	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	2/12/2021 <b>* la procedura</b>

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

					<b><i>è stata aggravata nella sessione di decisioni del 19 aprile 2023 con l'adozione di un parere motivato</i></b>
<b>2022_0231</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022
<b>2022_2109</b>	Non completo recepimento della direttiva UE 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2022* <b><i>*la procedura è stata archiviata nella sessione di decisioni del</i></b>

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione				<b>19 aprile 2023</b>
--	--	--	--	--	-----------------------

***Tutela dei consumatori (2 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2022_0107</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*Aggiornato al 31 marzo 2023*

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2023_0022</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
------------------	--	------	---------------------	-----------------------------	------------

*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea*

Aggiornato al 31 marzo 2023

**CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE\***

**\* N.B.** La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2021_2243</b>	Trattati bilaterali di investimento TBI della Repubblica italiana con Stati membri dell'UE Bulgaria, Malta e Slovenia	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	2/12/2021

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018

<b>2015_2174</b> C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	05/09/2019
------------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (20 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2003_2077</b> C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
<b>2004_2034</b> C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	16/05/2018
<b>2011_2215</b> C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
<b>2013_2022</b>	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018

	rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche				
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	10/11/2020
<b>2015_2043</b> C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2181</b>	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	26/07/2019

<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2020_2299</b>	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
<b>2020_2131</b>	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/05/2020
<b>2020_2266</b>	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022



<b>2021_0059</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	03/02/2021
<b>2021_2016</b> C-193/23	Presunta violazione del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	23/03/2023
<b>2021_2028</b>	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
<b>2021_0266</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (21 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	29/09/2022
<b>2014_4075</b> C-303/21	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	07/05/2021

<b>2018_2054</b> C-341/20	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	16/09/2021
<b>2021_0057</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021
<b>2021_0058</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	15/07/2021
<b>2021_0271</b>	Mancato recepimento dell'art. 1, punti 21 e 29, lettere a, b, c, della direttiva UE 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/07/2021

	società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale				
<b>2021_0273</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2021_0274</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione solvibilità II, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2021_0275</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021

<b>2021_0447</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
<b>2021_0449</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2021
<b>2021_0451</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
<b>2021_2170</b>	Non completa trasposizione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022

<b>2022_0109</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e UE 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2022
<b>2022_0310</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari OICVM	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2022
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023

<b>2022_2218</b>	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2023_0023</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale	TAXUD	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (7 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2016_4081</b>	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022

<b>2018_2335</b>	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	29/09/2022
<b>2020_2278</b>	Non corretto recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
<b>2021_0055</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	3/02/2021



<b>2021_4037</b>	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
<b>2022_0106</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	JUST	Mancato recepimento	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2022_2122</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023

**MINISTERO DELL'INTERNO (5 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2020_4051</b>	Non corretta attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
<b>2021_2180</b>	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021

<b>2022_2006</b>	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022
<b>2022_2122</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 12 e 18, del Regolamento UE 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (4 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
-------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------

<b>2021_0121</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno	COMP	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/03/2021
<b>2022_0107</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022
<b>2022_2150</b>	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023
<b>2023_0022</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (9 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione <b>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".</b>	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015
<b>2014_4011</b> C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	23/09/2021
<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	2/12/2021

<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
<b>2019_2279</b>	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020
<b>2020_2318</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020

<b>2021_2223</b>	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	2/12/2021
<b>2022_2109</b>	Non completo recepimento della direttiva UE 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (8 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011

<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2020_0066</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020
<b>2021_2059</b>	Non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	26/01/2023



	1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI"				
<b>2022_0231</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	29/09/2022
<b>2022_4024</b>	Violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 45, par. 2, TFUE relativamente al reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023
<b>2022_4113</b>	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	15/02/2023

**MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	11/03/2022
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
<b>2018_2044</b> C-744/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	19/05/2022

**MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2020_4118</b>	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2021_4055</b>	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	26/01/2023

**MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2 infrazioni)  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA \***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

\* La procedura 2013/4199 è anche a carico del Ministero del lavoro.

<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	3/12/2020

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1 infrazione)  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_2374</b>	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019

**PROCEDURE D'INFRAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA  
DI REGIONI E/O DI ENTI LOCALI (1 infrazione)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Amministrazione competente</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2140</b> C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Sentenza art. 260 TFUE	12/03/2020

**Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****(ottobre - dicembre 2022)****1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca	Inizio indagine formale 1/03/2021

**2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti**

<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Data</b>
SA 35843	BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015

SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA 32014 - SA32015 - SA32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	02/03/2020
SA 32014 - SA32015- SA32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Alitalia	09/09/2021
SA20829	ICI	03/03/2023
SA 55678	Alitalia	27/03/2023
<p><b>(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)</b></p>		